QUESITI IN MATERIA DI ELEZIONI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI

24 ottobre 2012

1. ***Qual è la procedura per la presentazione di un reclamo avverso l'esclusione di una lista dalla procedura elettorale per l'elezione del Consiglio dell'Ordine territoriale?***

L'art. 22 del D.Lgs. 139/05 stabilisce che "contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto nell'Albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla proclamazione" ma non disciplina l'impugnazione della lista.
In materia è intervenuta l'ordinanza della Cassazione Civile Sez. Un., dove si legge che " va applicato anche al Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (…) il disposto del D.Lgs. Lgt. N. 282 del 1944, art. 6, non potendo di contro trovare applicazione la normativa relativa alla giurisdizione in materia di elezioni degli organi degli enti locali per avere il suddetto consiglio una natura diversa da detti enti (il D.Lgs. n. 139 del 2005, art. 6 comma 3, qualifica il Consiglio Nazionale e gli ordini territoriali "enti pubblici non economici a carattere associativo") e perché risponde a criteri di evidente razionalità concentrare presso uno stesso giudice "l'intera gamma delle controversie elettorali". Per di più una disapplicazione al solo Consiglio Nazionale ricorrente della normativa applicabile agli altri Consigli nazionali creerebbe una aporia nel globale assetto ordinamentale degli ordini professionali".
Alla luce di quanto sopra si ritiene che avverso la delibera di esclusione della lista dalla procedura elettorale sia possibile proporre ricorso al Consiglio Nazionale entro il termine di quindici giorni dalla notifica della delibera da parte dell'Ordine.